



# COMUNE DI FEROLETO ANTICO

Provincia di Catanzaro

**ORDINANZA N. 42 DEL 29 OTTOBRE 2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – CHIUSURA SCUOLE PER SANIFICAZIONE LOCALI.**

## IL SINDACO

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;  
**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale ed in particolare quello del 24/10/2020;

**Vista** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria ed in particolare la n. 80 del 25/10/2020;

**Dato atto** che, a scopo precauzionale, in considerazione dell'emergenza in atto, è opportuno sanificare le scuole, a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**Visto** l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

## ORDINA

che le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado facenti parte dell'Istituto Comprensivo "S. Gatti" di Lamezia Terme, nei giorni 30 e 31 Ottobre saranno chiuse con sospensione delle attività didattiche, al fine di provvedere alla sanificazione dei locali.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "S. Gatti" di Lamezia Terme, alla Prefettura di Catanzaro, al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Pianopoli, ciascuno per le proprie competenze, raccomandando di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

## AVVERTE CHE

la presente ordinanza ha decorrenza dal 30/10/2020 e fino al 31/10/2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



Il Sindaco  
Pietro Fazio